

IL TRIBUNALE DI VICENZA

riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:

dott. Fabio laurenzi	Presidente
dott. Giuseppe Limitone	Giudice
dott. Paola Cazzola	Giudice rel.

ha pronunciato il seguente


DECRETO

- visto il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo ai sensi dell'art. 161, co. 6., l.f. (n. 29/2014 CP) , presentato il 31.3.2014 dal legale rappresentante della società [redacted] s.p.a con sede in Torri di Quartesolo(VI), via Longare n.82 in forza di determinazione 11.3.2014, verbale Notaio [redacted] di Treviso rep. n. [redacted] e racc. n. [redacted] iscritta nel Registro delle Imprese,

rappresentata e difesa dagli avv. [redacted] [redacted] di Treviso e dall'avv. [redacted] di Vicenza (mandato in calce ricorso a pag.9) .

- visto il decreto del 17.4.2014 con cui la stessa è stata ammessa alla procedura di pre-concordato;

- rilevato che la Società data 30.6.2014 (prima della scienza del termine concesso) ha chiesto la proroga di un ulteriore termine di 60 giorni per il deposito della domanda definitiva di concordato;



Fallimentare Società.it

9

- sentito il Commissario Giudiziale sulla richiesta proroga;

- ritenuta la richiesta di proroga del termine ex art. 161, c.6, 1.fall. (anche alla luce del parere espresso dal Commissario v. pagina 2 del parere del 1.7.2014) seria e fondata, per le ragioni poste a suo sostegno;

- ritenuto che, comunque, il ricorrente debba dare prova, alla scadenza del definitivo termine prorogato concesso, della capienza (anche dilazionata), dei tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, dell'imposta sul valore aggiunto e delle ritenute operate e non versate (cfr. art. 182ter 1.f.), stante il disposto dell'art. 7, co. 1, L. 27 gennaio 2013 n. 3, come modificata dal D.L. 18 ottobre 2013 n. 179, conv. in L. 17 dicembre 2013 n. 221, secondo il quale, nella procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, con riferimento alla possibilità di stipulare un accordo con i creditori dell'imprenditore non fallibile o del consumatore non imprenditore, "In ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento." cosicché tale norma, prevista per il concordato "minore", può essere intesa come di interpretazione autentica delle norme (art. 182ter, co. 1, 1.f.) sul concordato "maggiore" (nel senso voluto da Cass. 16 maggio 2013 n. 7667;

Direttiva del Consiglio 2006/112/CE del 28 novembre 2006;
Corte di Giustizia 29 marzo 2013, nella causa C-500/10,
Belvedere Costruzioni srl);

P. Q. M.

visto l'art. 161, comma 6, l.fall.;

assegna l'ulteriore termine di gg. 60 (fino al 29.8.2014) per
il deposito della domanda di concordato preventivo completa
del piano e della documentazione di legge;

conferma tutti gli obblighi informativi a carico della
ricorrente, rammentando che la loro violazione determina
l'applicazione dell'art. 162, co. 2 e 3, l.f., e che gli atti
di straordinaria amministrazione necessitano di specifica
autorizzazione;

dispone che il ricorrente, dia prova, alla scadenza del
termine concesso della capienza (anche dilazionata), dei
tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea,
dell'imposta sul valore aggiunto, nonché delle ritenute
operate e non versate;

ordina la comunicazione al Registro delle Imprese del
presente decreto per la sua iscrizione.

Vicenza, 10.7.2014

Il giudice fel.

Dr. Paola Gazzola

IL CANCELLIERE
ANTONIO CARLI

Il Presidente

Dr. Fabio Lorenzi

TRIBUNALE DI VICENZA
14 LUG 2014
IL CANCELLIERE ANTONIO CARLI